

Avv. Massimiliano Gioncada

Via G.B. Scalabrini, 7
29121 Piacenza (PC)
Tel. 0523-314233
Fax 0523-313412
avv.gioncada@gmail.com

Piazza Sant'Angelo,1
20121 Milano (MI)
Tel. 02-6598310
Fax 02-36553942
massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

Milano (MI), lì 31 dicembre 2014

Spettabile Ordine degli Assistenti Sociali
Regione Trentino Alto Adige
Via Mancini 25/8
38122 Trento (TN)

Oggetto: parere *pro veritate* in ordine alla legittimità delle registrazioni audio, occulte o meno, eseguite dagli utenti in occasione dei colloqui con l'assistente sociale.

Mi è stato posto il seguente quesito:

“Nell'ultimo periodo gli assistenti sociali si trovano spesso a svolgere colloqui durante i quali gli utenti effettuano registrazioni degli stessi (prevalentemente mediante l'utilizzo di telefoni cellulari), o senza una richiesta preventiva o non esplicitando chiaramente né la motivazione della registrazione, né i fini del suo successivo utilizzo.

E' capitato inoltre, all'interno di riunioni allargate con altri servizi e/o alla presenza di avvocati e/o di consulenti tecnici di parte, che da tali professionisti venisse richiesta l'autorizzazione alla registrazione dell'incontro, tramite telefoni cellulari o registratori.

In tali occasioni veniva esplicitata la necessità di registrazione ai fini della verbalizzazione puntuale dei contenuti dell'incontro e degli accordi presi.

Considerando pertanto il dubbio circa l'utilizzo improprio e funzionale da parte di alcuni utenti e/o alcuni professionisti circa i contenuti dei colloqui e/o di parti degli stessi, si rende necessario per gli assistenti sociali condividere delle linee di comportamento a seguito di tali agiti, che non sempre sono dichiarati da parte degli utenti e/o degli operatori che a vario titolo accedono ai servizi sociali territoriali.

Pertanto ci si chiede, sia da un punto di vista professionale che giuridico: la registrazione dei colloqui o delle riunioni da parte degli utenti e/o altri professionisti è prevista?

Avv. Massimiliano Gioncada

Via G.B. Scalabrini, 7
29121 Piacenza (PC)
Tel. 0523-314233
Fax 0523-313412
avv.gioncada@gmail.com

Piazza Sant'Angelo,1
20121 Milano (MI)
Tel. 02-6598310
Fax 02-36553942
massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

Qualora sia prevista, deve essere esplicitata ed eventualmente autorizzata dal servizio?

È consentito l'utilizzo successivo dei contenuti?

In quali termini?"

In effetti, ci si chiede sempre più spesso se l'assistente sociale che riceva un utente munito di un registratore vocale, e con esso proceda a un c.d. colloquio sociale, possa impedirne l'utilizzo da parte di questi ovvero, in qualche modo, opporsi alla registrazione.

Preliminarmente, mi sembra il caso di proporre due precisazioni:

- si deve distinguere tra **diritto alla segretezza** (leso ogni qual volta una comunicazione segreta sia percepita da un estraneo, ovvero da un soggetto diverso rispetto al destinatario, diretto o indiretto), e **diritto alla riservatezza** (vale a dire l'interesse *a mantenere nell'ambito della propria sfera privata quegli atti o quelle vicende che la persona stessa desidera restino tali, impedendo l'attività dei terzi che vogliono divulgarle rendendole di pubblico dominio*"⁽¹⁾). Mentre il segreto è circoscritto alla sfera di ciò che è inaccessibile all'altrui conoscenza, la riservatezza si estende a ciò che, pure essendo accessibile a tale conoscenza, non deve essere indiscretamente proppalato²;
- se Tizio parla con Caio, e questi registra la conversazione all'insaputa del primo, non siamo certo di fronte a una "intercettazione" in senso tecnico. Le **intercettazioni**, infatti, possono essere disposte solo dal **giudice** con un provvedimento motivato che le autorizza, mentre le **registrazioni** di conversazioni tra presenti sono eseguite da un **privato**, di sua spontanea iniziativa, senza che sia necessaria alcuna previa autorizzazione, e senza che, normalmente, il terzo partecipante ne sia consapevole;
- alla fattispecie posta alla base del quesito non si può certo applicare l'art. 2 dello Statuto dei lavoratori, che vieta i controlli occulti sui dipendenti, poiché, a parte il fatto che la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo, alle condizioni colà evidenziate, il potere di controllo (anche occulto) dell'imprenditore per verificare il

(1) F. BRICOLA, *Prospettive e limiti della tutela penale della riservatezza*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1967, 1088.

(2) Così A. DE CUPIS, *Riservatezza e segreto (Diritto a)*, in Novissimo dig. it., vol. XVI, Torino, 1969, 120. Sul punto, interessanti riflessioni si rinvencono anche in A. BARGI, *Sulla distinzione tra «registrazione» di un colloquio ad opera di uno dei partecipanti ed «intercettazione» da parte di estranei*, in Cass. pen., 1982, 2028 e A. CERRI, *Libertà negativa di manifestazione del pensiero e di comunicazione – Diritto alla riservatezza: fondamento e limiti*, in Giur. cost., 1974, 616 e ss.

Avv. Massimiliano Gioncada

Via G.B. Scalabrini, 7	Piazza Sant'Angelo,1
29121 Piacenza (PC)	20121 Milano (MI)
Tel. 0523-314233	Tel. 02-6598310
Fax 0523-313412	Fax 02-36553942
avv.gioncada@gmail.com	massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

corretto adempimento delle prestazioni lavorative dei dipendenti ⁽³⁾, in questo caso il “controllo” non è realizzato dal datore ma dall’utente, che, ovviamente, non soggiace all’applicazione del citato Statuto dei lavoratori.

Il trattamento illecito dei dati è tale quando chi procede al trattamento viola una norma penale ovvero si procede ad esso *al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno* (così, infatti, dispone l’art. 167 del d.lgs. n. 196/2003, più avanti disaminato).

Ma in questo caso siamo già in una fase “successiva” alla registrazione, perché la violazione della norma presuppone un trattamento illecito di dati già acquisiti.

La giurisprudenza ha offerto diversi spunti di riflessione, utili per la disamina della fattispecie.

La Corte di Cassazione ha dato atto della legittimità, quale elemento di prova, della registrazione di una conversazione telefonica da parte di uno degli interlocutori, e rifacendosi a un diffuso indirizzo giurisprudenziale, ha ritenuto utilizzabile, anche senza un precedente provvedimento dell’autorità giudiziaria, il contenuto di colloqui privati registrati da uno degli interlocutori, sempre che il partecipante si fosse limitato solo a registrare la conversazione, senza utilizzare apparecchi mediante i quali terzi estranei e, in particolare, la polizia, potessero captarne il contenuto durante il suo svolgimento e procedere all’ascolto diretto, perché in tal caso sarebbe sussistita una vera e propria intromissione nella sfera di segretezza e libertà delle comunicazioni costituzionalmente presidiata e si sarebbe realizzata indirettamente un’intercettazione ambientale, senza la previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria ⁽⁴⁾.

In sintesi:

- è legittima, quale elemento di prova, la registrazione di una conversazione (telefonica, ma è evidente che tale principio si estende anche al dialogo diretto) da parte di uno degli interlocutori;
- è utilizzabile, anche senza che vi sia stato un provvedimento dell’autorità giudiziaria, il contenuto di colloqui privati registrati da uno degli interlocutori;

⁽³⁾ Cfr. Cass. civ., sez. lav., 18-11-2010, Sent. n. 23303.

⁽⁴⁾ Cfr. Cass. pen., sez. II, 24-02-2010, Sent. n. 9132; Cass. pen., sez. I, 27-08-2002, Sent. n. 30082.

Avv. Massimiliano Gioncada

Via G.B. Scalabrini, 7	Piazza Sant'Angelo,1
29121 Piacenza (PC)	20121 Milano (MI)
Tel. 0523-314233	Tel. 02-6598310
Fax 0523-313412	Fax 02-36553942
avv.gioncada@gmail.com	massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

- tra “privati” è lecita l’acquisizione di colloqui;
- non essendo revocabile in dubbio la possibilità di testimoniare da parte di chi registra, ne consegue che anche una registrazione, intesa come documento/documentazione di un fatto accaduto, sia assimilabile alla deposizione di chi partecipi al dialogo.

La giurisprudenza, in sostanza, ritiene che la registrazione della conversazione tra presenti assume il valore di prova documentale, in quanto, appunto, documentazione dell’intervenuto colloquio, stabilendo altresì il principio per il quale una registrazione di una conversazione (telefonica) eseguita all’insaputa di uno dei due interlocutori **non costituisce** offesa alla libertà di autodeterminazione di costui, che ha comunicato in piena libertà, volendo comunicare.

“Non costituisce intercettazione la registrazione o la successiva utilizzazione di una conversazione da parte di un interlocutore all’insaputa dell’altro. È infatti pacifico che ciascuno dei soggetti tra i quali intercorre una comunicazione ha pieno ed esclusivo diritto sulla comunicazione stessa anche facendone venire meno la segretezza, indipendentemente dalla circostanza che l’altro soggetto sia o non consapevole o consenziente” ⁽⁵⁾.

Dunque è legittimo l’utilizzo probatorio sul presupposto che la registrazione della conversazione tra presenti assume il valore di prova documentale in quanto documentazione fonica dell’intervenuto colloquio, acquisibile nel processo penale *ex art.* 234 c.p.p. ⁽⁶⁾

Del resto,

“Il diritto alla riservatezza, il solo astrattamente opponibile, costituito dalla pretesa che la notizia, liberamente affidata ad altri, non sia da costui propalata senza il consenso dell’affidante, non costituisce un valore garantito nel processo, e quindi cede il passo rispetto all’esigenza di formazione della prova” ⁽⁷⁾.

⁽⁵⁾ Cfr. Cass. pen., sez. IV, 07-11-2001, Sent. n. 7724.

⁽⁶⁾ Cfr. Cass. pen., sez. VI, 04-06-2012, Sent. n. 21441; id., 08-04-1999, Sent. n. 6037.

⁽⁷⁾ Cfr. Cass. pen., sez. I, 22-04-1992.

Avv. Massimiliano Gioncada

Via G.B. Scalabrini, 7	Piazza Sant'Angelo,1
29121 Piacenza (PC)	20121 Milano (MI)
Tel. 0523-314233	Tel. 02-6598310
Fax 0523-313412	Fax 02-36553942
avv.gioncada@gmail.com	massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

Pertanto,

“l’acquisizione e l’utilizzazione nel processo della registrazione fonografica di una conversazione tra presenti effettuata da uno degli interlocutori, se necessario, va trascritta osservando le forme i modi e le garanzie previsti per l’espletamento della perizia” ⁽⁸⁾.

Tutto ciò trova consensi in letteratura, non profilandosi ostacoli all’uso processuale di registrazioni effettuate dallo stesso partecipante al colloquio all’insaputa dell’altra parte, in quanto l’operazione esula dal concetto di intercettazione e per l’altro verso non incide sul diritto al segreto, posto che

“l’unico interesse coinvolto è quello alla riservatezza insufficiente a far scattare la riserva di giurisdizione di cui all’art. 15 Cost.” ⁽⁹⁾.

Risultando altresì evidente che

“La registrazione di una conversazione da parte di uno degli interlocutori non necessita dell’autorizzazione del g.i.p. anche quando, in concreto, sia stata impiegata strumentazione messa a disposizione dalla polizia giudiziaria, purché l’autore della registrazione sia stato soggetto direttamente interessato al colloquio e non anche mero "strumento" degli inquirenti” ⁽¹⁰⁾.

Alla fattispecie di cui è quesito, invero, non si ritiene possano essere applicabili né l’art. 615-bis c.p., rubricato *Interferenze illecite nella vita privata*, né l’art. 617 c.p., rubricato *Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche* ⁽¹¹⁾.

⁽⁸⁾ Cfr. Cass. pen., sez. V, 24-09-1998; id., 10-11-1998; Cass. pen., sez. IV, 11-06-1998; id., 09-07-1996; Cass. pen., sez. I, 06-05-1996; Cass. pen., sez. VI, 10-04-1996.

⁽⁹⁾ Si veda A. CAMON, *Le intercettazioni nel processo penale*, Milano, 1996, 34; G. ILLUMINATI, *La disciplina processuale delle intercettazioni*, Milano, 1983; M. MURONE *Note in tema di utilizzabilità delle registrazioni private di conversazioni tra presenti*, in GP, 1995, III, 67.

⁽¹⁰⁾ Cfr. App. Lecce, 07-02-2001.

⁽¹¹⁾ I quali, rispettivamente, così prevedono:

[I]. *Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

[II]. *Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.*

Avv. Massimiliano Gioncada

Via G.B. Scalabrini, 7	Piazza Sant'Angelo,1
29121 Piacenza (PC)	20121 Milano (MI)
Tel. 0523-314233	Tel. 02-6598310
Fax 0523-313412	Fax 02-36553942
avv.gioncada@gmail.com	massimiliano.gioncada@ordineavvocaticp.it

Interessante, e decisivo ai nostri fini, è il caso disaminato dalla Corte di Cassazione nel quale il collegio ha fatto alcune considerazioni in ordine all'**art. 167 del d.lgs. n. 196/2003**.

Detto articolo, rubricato *Trattamento illecito di dati*, dispone che

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni”.

Il Tribunale di Tempio Pausania, con propria ordinanza, aveva rigettato l'istanza di riesame proposta da un soggetto avverso il decreto di convalida del sequestro di una penna in cui erano incorporati un microfono e una telecamera perché sicuramente utilizzata per registrare due conversazioni tra presenti avvenute con un **ufficiale** e un **sottufficiale** della **Guardia di Finanza**. Il giudice di prime cure, infatti, riteneva che la registrazione audiovisiva delle suddette conversazioni, all'insaputa degli interlocutori, integrasse la fattispecie di trattamento di dati personali senza autorizzazione, poiché l'attività d'investigatore privato svolta dall'indagato portava a ritenere che i dati indebitamente acquisiti fossero destinati alla diffusione a terzi.

[III]. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

e
[I]. Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

[II]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.

[III]. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Avv. Massimiliano Gioncada

Via G.B. Scalabrini, 7
29121 Piacenza (PC)
Tel. 0523-314233
Fax 0523-313412
avv.gioncada@gmail.com

Piazza Sant'Angelo,1
20121 Milano (MI)
Tel. 02-6598310
Fax 02-36553942
massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'indagato, denunciando violazione di legge sulla sussistenza del *fumus*, dovendosi considerare che la registrazione si era svolta tra presenti; che la stessa era stata effettuata per fini esclusivamente personali senza alcuna possibilità di ipotizzare l'eventuale diffusione e che non vi era alcun elemento denotante che dal fatto, potesse derivare un profitto per l'agente o un danno per il soggetto passivo.

Nella valutazione del caso la Corte, ferma restando la definizione di *trattamento* di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 196/2003, poteva apparire in astratto ipotizzabile la sola violazione dell'art. 23 co. 1 del medesimo decreto, il quale dispone che

“1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato”,

che si riferisce non solo al trattamento dei dati, ma anche alla loro comunicazione e diffusione, vietando anche le stesse senza consenso dell'interessato.

Come ben evidenziato dalla Corte

“La suddetta disposizione e il divieto in essa previsto vanno, però, interpretati e integrati tenendo conto anche della disposizione di cui all'art. 5, che fissa l'oggetto e l'ambito di applicazione della disciplina dettata dal testo unico”.

E l'art. 5 co. 3 prevede che il trattamento (e quindi la comunicazione) di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo d.lgs. n. 196/2003 solo se i dati sono destinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione.

Pertanto, quando si tratta di persona fisica che effettua il trattamento per fini esclusivamente personali, il soggetto è tenuto a rispettare le disposizioni del decreto, ivi comprese quelle in tema di obbligo di consenso espresso dell'interessato per il trattamento, solo quando i dati raccolti e trattati sono destinati alla comunicazione sistematica e alla diffusione.

In altri termini,

Avv. Massimiliano Gioncada

Via G.B. Scalabrini, 7	Piazza Sant'Angelo,1
29121 Piacenza (PC)	20121 Milano (MI)
Tel. 0523-314233	Tel. 02-6598310
Fax 0523-313412	Fax 02-36553942
avv.gioncada@gmail.com	massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

“non è illecito registrare una conversazione perché chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione, ma è violata la *privacy* se si diffonde la conversazione per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui”⁽¹²⁾.

La violazione del citato art. 167 del d.lgs. n. 196/2003, dunque, presuppone la **diffusione indebita della conversazione**, per scopi, cioè, diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui, mentre **non ha** alcuna rilevanza penale il fatto che la riproduzione sia utilizzata senza il consenso della parte che non era a conoscenza che il colloquio fosse registrato.

Il trattamento dei dati personali, ammesso di norma in presenza del consenso dell'interessato, può essere effettuato **anche senza** la condivisione dell'informativa *ex art.* 13 co.1 del d.lgs. n. 196/2003 e in difetto del consenso nel caso in cui, come stabilisce l'art. 24 co. 1 lett. f) del medesimo

“f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale”;

identicamente per il trattamento dei dati sensibili, che ordinariamente richiede il consenso scritto dell'interessato e l'autorizzazione del Garante *ex art.* 26 co. 1 del d.lgs. n. 196/2003, se eseguito

“c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”.

⁽¹²⁾ Cfr. Cass. pen., sez. III, 13-05-2011, Sent. n. 18908.

Avv. Massimiliano Gioncada

Via G.B. Scalabrini, 7	Piazza Sant'Angelo,1
29121 Piacenza (PC)	20121 Milano (MI)
Tel. 0523-314233	Tel. 02-6598310
Fax 0523-313412	Fax 02-36553942
avv.gioncada@gmail.com	massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

Dunque, siamo di fronte a un “**diritto alla riservatezza**” (la pretesa che la notizia liberamente affidata ad altri non sia da questi resa nota senza il consenso dell’operatore), **che cede il passo rispetto all’esigenza di formazione della prova**. Sarà in ogni caso il giudice che stabilirà quale dei due diritti, potenzialmente in contrasto, prevarrà.

Ecco che allora la captazione delle parole e dei gesti dell’interlocutore, da parte del destinatario degli stessi, **non può essere considerata indebita**, in quanto costituisce semplicemente una documentazione lecita di quanto già appreso.

Diverso è il caso in cui ad effettuare la registrazione sia un **terzo**.

Ovvio, poi, che deve considerarsi lecita la registrazione all’interno dell’**abitazione del soggetto registrante** oppure in qualsiasi luogo di pertinenza dello stesso (ad esempio all’interno della propria automobile) o ancora in una pubblica via o all’interno di un esercizio pubblico.

In tali casi vale quanto suindicato, avallato dalla Corte di Cassazione, per cui chi dialoga accetta il rischio che la conversazione sia registrata, mentre altre considerazioni impongono la **diffusione della registrazione a terzi**, che non può avvenire in modo indiscriminato, salvo il caso in cui ciò avvenga con il **consenso** dell’interessato ovvero al fine di **tutelare un proprio o altrui diritto**.

La registrazione così ottenuta è utilizzabile all’interno del processo penale da chi agisca per sanzionare il terzo, autore di un reato (ad esempio: l’utente produce la registrazione per provare la concussione dell’assistente sociale, che ha chiesto denaro in cambio della solerte esecuzione del proprio lavoro), ovvero a fini probatori (trattasi di **prova documentale**, liberamente valutabile dal giudice).

Analogamente, pur se con tutti i limiti previsti dal codice di rito, nell’ambito del **processo civile**.

CONCLUSIONI

Per quanto espresso in narrativa pare proprio non rinvenirsi un sicuro appiglio alla possibilità da parte dell’assistente sociale di impedire la registrazione del colloquio ovvero

Avv. Massimiliano Gioncada

Via G.B. Scalabrini, 7	Piazza Sant'Angelo,1
29121 Piacenza (PC)	20121 Milano (MI)
Tel. 0523-314233	Tel. 02-6598310
Fax 0523-313412	Fax 02-36553942
avv.gioncada@gmail.com	massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

la sicura illegittimità, a priori, del trattamento dei dati così acquisiti da parte del soggetto registrante.

Diversamente, nel caso in cui il trattamento in parola fosse eseguito in modi non compatibili con il dettato della norma e al di fuori dei casi ammessi, e di cui sopra.

In questo è il mio parere.

Confidando di aver risposto alle Vostre aspettative ed interessi, resto in attesa di conoscere la Vostra opinione al riguardo e resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento eventualmente necessitato.

Con i migliori saluti.

STUDIO LEGALE CORRADI-GIONCADA
AVV. MASSIMILIANO GIONCADA
Via G.B. Scalabrini, 7 - 29121 PIACENZA
Tel. 0523-314233 - Fax 0523-313412

